

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	

**FAQ RELATIVE ALLA GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI RADAR METEOROLOGICI
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

CUP: D99C18000010002

CIG: 7331334833

Aggiornate al 14/05/2018

DOMANDA N. 1:

Un operatore economico chiede di conoscere se il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 10. 1. D. lettera b) del disciplinare di gara e concernente:

"l'aver concluso con collaudo positivo nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno un aggiornamento tecnologico (retrofit) di un radar meteorologico in banda C per un valore complessivo di almeno 500.000,00 euro, in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea."

si intenda soddisfatto qualora l'importo stabilito sia stato raggiunto mediante uno o più contratti per i quali sia stato emesso collaudo positivo.

RISPOSTA:

Si conferma che il requisito di requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 10. 1. D. lettera b) del disciplinare di gara si intende soddisfatto qualora l'importo stabilito sia stato raggiunto mediante uno o più contratti per i quali sia stato emesso collaudo positivo.

DOMANDA N. 2:

Al paragrafo 21 del disciplinare di gara, nella sezione "● Elenco strumenti" del Sub Criterio P1.1 (Procedure di manutenzione preventiva dei radar), la Stazione appaltante chiede di indicare nell'offerta tecnica "La lista minima degli strumenti che dovranno essere utilizzati e che dovranno essere corredati da certificazione di taratura rilasciata da un organismo accreditato (...)"

Con specifico riferimento alle certificazioni di taratura, , considerato che il paragrafo 18.5 del disciplinare di gara stabilisce che l'offerta tecnica non deve superare il limite massimo complessivo di 20 facciate, chiede se sia possibile, a guadagno di spazio, non allegare materialmente detti certificati e risulti pertanto sufficiente limitarsi a dichiarare nell'offerta tecnica che tutti gli strumenti elencati sono dotati di certificati di taratura, riservandosi di esibirli in fase successiva, su richiesta della Stazione appaltante.

RISPOSTA:

Si richiede che nell'ambito dell'Offerta tecnica vengano prodotti i certificati di taratura, in corso di validità, relativi a tutti gli strumenti proposti. Detti certificati non concorrono al calcolo del numero di facciate dell'Offerta tecnica di cui al paragrafo 18.5 del disciplinare di gara e per essi trova pertanto applicazione la medesima disciplina prevista per le tipologie di documenti elencati al paragrafo 18.6 del disciplinare di gara.

DOMANDA N. 3:

Al paragrafo 21 del disciplinare di gara, nell'ambito del Sub Criterio 2.1 (Elenco dei radar sotto contratto di manutenzione ordinaria) e nell'ambito del Sub Criterio 2.2 (Elenco aggiornamenti retrofit a radar GPM500), la Stazione appaltante chiede che il concorrente alleggi "copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate nonché del collaudo (o dei certificati di regolare esecuzione o dei certificati di verifica di conformità) da cui siano desumibili i dati di interesse per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice".

A tale riguardo, un operatore economico chiede se sia possibile comprovare i servizi effettuati producendo unicamente copia semplice dei certificati di collaudo e/o di corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali dichiarate.

RISPOSTA:

Ricordando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., eventuali carenze dell'offerta tecnica non possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, si ammette che vengano prodotti i soli certificati di collaudo o i certificati di regolare esecuzione o i certificati di verifica di conformità attestanti la positiva esecuzione delle prestazioni contrattuali dichiarate, purché dagli stessi risultino in forma completa tutti i dati di interesse per le valutazioni di competenza da parte della Commissione giudicatrice, quali, in particolare:

- con riferimento al **Sub Criterio 2.1** (Elenco dei radar sotto contratto di manutenzione ordinaria) di cui al paragrafo 21 del disciplinare di gara:
 - la descrizione dell'oggetto della prestazione contrattuale dalla quale risulti che il concorrente ha prestato il servizio di manutenzione ordinaria;
 - tipologia di radar oggetto del servizio di manutenzione ordinaria (radar in banda X o in banda C);
 - l'esatta denominazione dei committenti pubblici o privati, completa di indirizzo delle rispettive sedi;
 - l'esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al --/--/----).

- con riferimento al **Sub Criterio 2.2** (Elenco aggiornamenti retrofit a radar GPM500) di cui al paragrafo 21 del disciplinare di gara:
 - la descrizione dell'oggetto della prestazione contrattuale dalla quale risulti che il concorrente ha effettuato aggiornamenti retrofit a radar GPM500;
 - l'esatta denominazione dei committenti pubblici o privati, completa di indirizzo delle rispettive sedi;
 - l'esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al --/--/----).

Nel caso in cui i servizi siano stati resi a favore di Amministrazioni pubbliche, i certificati di collaudo o i certificati di regolare esecuzione o i certificati di verifica di conformità attestanti la positiva esecuzione delle prestazioni contrattuali dichiarate, saranno sostituiti da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

DOMANDA N. 4:

Con riferimento al "Sub Criterio P1.3 Professionalità del personale", attinente al CRITERIO DI VALUTAZIONE P1: RELAZIONE TECNICA di cui al paragrafo 21 del disciplinare di gara, un concorrente chiede se sia possibile, per le finalità di giovare all'attribuzione del punteggio ivi previsto, che il personale da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto, munito delle specifiche competenze professionali richieste, possa essere personale di un subappaltatore oppure possa trattarsi di personale dell'impresa ausiliaria e pertanto, in tale ultimo caso, personale messo a disposizione mediante un contratto di avvalimento stipulato tra concorrente e impresa ausiliaria.

RISPOSTA:

Preliminarmente, quanto alla parte del quesito riferita all'avvalimento, si evidenzia che, per espressa previsione dell'art. 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è possibile ricorrere a tale istituto unicamente per soddisfare la richiesta relativa a requisiti di partecipazione, i quali vengono in rilievo nella fase di qualificazione del concorrente ai fini della ammissione alla procedura di gara. E' pertanto da escludersi che l'avvalimento possa essere utilizzato per giovare sotto il profilo dell'incremento del punteggio concernente il merito tecnico. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra descritte, si esclude l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento ai fini della fase valutativa dell'offerta tecnica.

Ciò premesso, con riferimento alla parte di quesito riferita alla possibilità di utilizzare, al predetto fine, le professionalità messe a disposizione tramite subappalto, si ritiene che l'ipotesi prospettata non possa essere accolta in quanto in contrasto con la esplicita previsione di cui al richiamato "Sub Criterio P1.3 Professionalità del personale" e che di seguito si riporta:

"Il concorrente deve descrivere le esperienze maturate nel settore dei radar meteorologici dal personale in proprio organico che sarà impiegato nelle operazioni di manutenzione di cui al presente appalto."

Infatti, a motivo della particolare tipologia, spiccatamente tecnica, dei servizi manutentivi oggetto dell'appalto, riguardanti radar sofisticati che rivestono una funzione strategica nella prevenzione dei rischi per la collettività derivanti da condizioni meteorologiche avverse, il disciplinare di gara, nell'ambito dell'offerta tecnica, per il sub criterio qui in esame, richiede che le professionalità messe a disposizione facciano parte dell'organico dell'operatore economico concorrente, futuro appaltatore. Tale previsione riflette pertanto un preciso interesse della Stazione appaltante teso ad assicurare, nell'interesse pubblico, il migliore andamento della fase esecutiva del contratto di appalto.
